



**Comune di Casatenovo**  
Provincia di Lecco

**SETTORE VIGILANZA**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 45 DEL 22/05/2025**

**OGGETTO:** ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA DENOMINATA -108 GIRO D'ITALIA- (TAPPA MORBEGNO-CESANO MADERNO) IN PROGRAMMA IL 29 MAGGIO 2025.

**IL COMANDANTE**

ESAMINATA l'istanza presentata dalla società "RCS Sport S.p.A." con Prot. 9355 del 23/04/2025, con la quale veniva richiesta l'occupazione del suolo pubblico, dalle ore 08:30 alle ore 16:30, per il posizionamento dell'arco chilometrico, in Via Roma in prossimità di Via Rosario, riferito alla competizione ciclistica denominata -108° GIRO D'ITALIA- (TAPPA MORBEGNO-CESANO MADERNO) in programma il 29 maggio 2025;

LETTA l'istanza presentata dalla società "RCS Sport S.p.A." con Prot. 10980 del 15/05/2025 con la quale dichiarava che l'altezza dell'arco chilometrico, innanzi citato, fosse superiore a Mt. 4,30;

ESAMINATA l'istanza presentata dalla società "RCS Sport S.p.A." con Prot. 9357 del 23/04/2025, con la quale veniva richiesta l'occupazione del suolo pubblico, in Via Misericordia, area di parcheggio adiacente il condominio "il Torchio", dalle ore 09:00 alle 12:00, riservata ai mezzi dell'organizzazione della competizione ciclistica denominata - PEDALATE MEDIOLANUM 2025- (TAPPA CASATENOVO-CESANO MADERNO) in programma il 29 maggio 2025 ed inserita nella manifestazione principale del 108° GIRO D'ITALIA;

VISTO il provvedimento Prot. 27310 del 20/05/2025 della Prefettura di Lecco con il quale è già stata ordinata la sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia sulle strade di cui agli artt. 6 e 7 comma 3 Cds facente parte del percorso di gara;

RITENUTO quindi di adottare provvedimento viabilistico a regolamentazione della sola sosta veicolare, per cui si necessita disciplina già antecedentemente all'orario di entrata in vigore del provvedimento di sospensione della circolazione, al fine di permettere gli adempimenti preparatori al transito della manifestazione ciclistica;

VISTO l'art. 107 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.d.S. D. Lgs. 30.04.92 n° 285 e del D.Lgs. 10.09.93 n° 360;

VISTO altresì il relativo Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione D.P.R. 16.12.92 n° 495;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 31 del 19.12.2024 di nomina del Responsabile di servizio del Settore VIGILANZA, trattandosi di un provvedimento di regolamentazione della viabilità a valenza generale e di carattere transitorio;

### **ORDINA e DISPONE**

dalle ore 08:30 del 29 maggio 2025 e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” su in Via Roma, tra l’intersezione con via del Lavoro e l’intersezione rotatoria con via Crotta, in entrambi i sensi di marcia e comprendendo gli stalli di sosta ivi presenti sulla sede stradale:

- Istituzione di DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 74 art. 120 Regolamento d’esecuzione Cds integrato dal pannello Modello Il 6/m Art. 83 Regolamento d’esecuzione Cds e da informativa in merito all’entrata in vigore ed alla durata del divieto da posizionarsi. Tale divieto dovrà essere reso noto con la posa dei prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell’entrata in vigore e con altri mezzi atti ad indicare il periodo di effettiva vigenza del divieto.

### **ORDINA e DISPONE**

dalle ore 11:00 del 29 maggio 2025 e fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” su Piazza Mazzini e sul tratto di Via Roma compreso tra l’intersezione con Via S. Giacomo e l’intersezione rotatoria con Via E Vismara, in entrambi i sensi di marcia e comprendendo gli stalli di sosta ivi presenti sulla sede stradale

- Istituzione di DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 74 art. 120 Regolamento d’esecuzione Cds integrato dal pannello Modello Il 6/m Art. 83 Regolamento d’esecuzione Cds e da informativa in merito all’entrata in vigore ed alla durata del divieto da posizionarsi. Tale divieto dovrà essere reso noto con la posa dei prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell’entrata in vigore e con altri mezzi atti ad indicare il periodo di effettiva vigenza del divieto.

### **ORDINA e DISPONE**

dalle ore 09:00 alle ore 12.00 del 29 maggio 2025 nell’area di parcheggio adiacente il condominio “il Torchio” sita in Via Misericordia:

- Istituzione di DIVIETO DI SOSTA ZONA RIMOZIONE COATTA mediante posa di segnaletica di cui alla Figura Il 74 art. 120 Regolamento d’esecuzione Cds integrato dal pannello Modello Il 6/m Art. 83 Regolamento d’esecuzione Cds e da informativa in merito all’entrata in vigore ed alla durata del divieto da posizionarsi. Tale divieto dovrà essere reso noto con la posa dei prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima dell’entrata in vigore e con altri mezzi atti ad indicare il periodo di effettiva vigenza del divieto.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla gara, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dal personale preposto alla vigilanza.

### **DEMANDA**

All'Ufficio Tecnico Comunale, di disporre la collocazione e la successiva rimozione della segnaletica di cui agli obblighi/divieti prescritti dalla presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al richiedente, all'Ufficio Tecnico e all'Albo on line per la pubblicazione. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'organizzazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia sezione di Milano ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Agente Agosto Michele ai sensi del provvedimento del Responsabile del Settore Prot. 2911 del 06/02/2025.

Dalla Residenza Municipale

**IL COMANDANTE**

Commissario Capo

Dott. Matteo Tocchetto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TOCCHETTO MATTEO in data 22/05/2025